



**Estratto del Verbale della Seduta del Consiglio Comunale del 28/12/2023  
DELIBERAZIONE N. 54**

N.54 del registro	PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2024. INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA
Data 28/12/2023	

L’anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18.55 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	X	
De Santis Francesco	Presidente Consiglio	X	
Cippitelli Martina	Consigliere	X	
Cancani Sabrina	Consigliere	X	
Cianfrocca Kevin	Consigliere	X	
Pizziconi Simone	Consigliere		X
Calvisi Massimo	Consigliere	X	
Pierluigi Andrea	Consigliere		X
Agus Manuela	Consigliere	X	
Gatta Giuseppe	Consigliere	X	
Di Battista Ginevra	Consigliere	X	
De Santis Francesco	Consigliere	X	
Croce Andrea	Consigliere	X	
Sciamplicotti Marika	Consigliere	X	
Casciotti Marcello	Consigliere	X	
Cimino Veronica	Consigliere		X
Caracci Marco	Consigliere		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco. tenuto conto che gli interventi dei consiglieri sono registrati e depositati agli atti in formato digitale

Il Presidente Consiglio, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

## Deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...);

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti

di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 ed a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Dato atto che non sono previsti per l'anno 2024 incarichi di collaborazione di studio e consulenza;

Visto che si ritiene comunque necessario individuare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di studio, consulenza e collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e dell'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014, che viene determinato in euro 98.721,33, ovvero nella misura pari al 4,2 % della spesa di personale anno 2012, risultante dal conto annuale del personale, pari ad € 2.350.508,00;

Visti inoltre:

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023 contiene rilevanti novità sull'iter di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (triennio 2024/2026). Il citato DM ha introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano le nuove modalità e step che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

Visto che tutti i responsabili di area hanno compilato le schede utili all'Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza per l'anno 2024, dichiarando che, allo stato, non si rende necessario richiedere professionalità per sopperire al fabbisogno degli incarichi di consulenza e collaborazione da affidare nel corso del 2024;

Visto che, a fronte di quanto sopra, allo stato non è stato necessario redigere un programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ritenendo che il personale in organico al Comune è sufficiente per la realizzazione dei programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente, fermo restando i limiti al conferimento

degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012, così come previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2024/2026, in corso di approvazione, non è stato previsto nessuno stanziamento di spesa a riguardo;

Visti:

- la Delibera Commissariale n. 6 del 24 febbraio 2023 avente per oggetto: "Modifiche e integrazioni al DUP approvato con D.G.C. del Commissario straordinario n. 15 del 22.12.2022;
- la Delibera Commissariale n. 8 del 01 marzo 2023 di approvazione bilancio triennale 2023 - 2025;
- gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

**UDITI** gli interventi resi dai Consiglieri comunali come da verbale del consiglio Comunale del 28/12/2023, con protocollo separato n. 4737

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi per alzata di mano **CON VOTI** espressi come segue:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus, Di Battista

Astenuti: 4 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti, Croce)

Contrari: 0

## **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, che nel corso del 2024, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è allo stato correlato dalle dichiarazioni **negativamente** rese da ogni responsabile di settore che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal programma oggetto del presente deliberato gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai

sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri vanno allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

- eventuale affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione dovessero rendersi necessari nel corso del 2024, presuppone l'approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale, fermo restando che il programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

di stabilire, che il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di studio, consulenza e collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e dell'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014, è determinato in euro 98.721,33, ovvero nella misura pari al 4,2 % della spesa di personale anno 2012, risultante dal conto annuale del personale, pari ad € 2.350.508,00;

di prendere atto che nel bilancio di previsione 2024/2026, in corso di approvazione, non è stato previsto nessuno stanziamento di spesa a riguardo;

di dare atto che eventuali necessità di conferimento di consulenza e collaborazione esterna, nei limiti di spesa di cui sopra, saranno oggetto di approvazione da parte del consiglio comunale di apposito atto programmatico integrativo del presente deliberato;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adempimento degli atti consequenziali

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000.

#### **CON separata votazione avente il seguente esito:**

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9 Calcagni, De Santis, Cippitelli, Cancani, Cianfrocca, Calvisi, Gatta, Agus, Di Battista

Astenuti: 4 (Sciamplicotti, De Santis, Casciotti, Croce)

Contrari: 0



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 69**

Ufficio Proponente: **Programmazione e bilancio**

Oggetto: **PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2024. INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2023

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO  
DE SANTIS FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MORESCHINI MARCO**

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

**ESECUTIVITA'**

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 15/02/24

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
MORESCHINI MARCO**

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

DE SANTIS FRANCESCO in data 15/02/2024  
Moreschini Marco in data 15/02/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 15/02/2024 al 01/03/2024, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 15/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Francesca Fondi

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 15/02/2024